

	Comune di CASALPUSTERLENGO Provincia di Lodi Cod. Ente n.10942	Numero 7	Data 18/02/2019
--	---	------------------------	-------------------------------

Originale

Deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC-TARI A VALERE DALL'1/1/2019

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – seduta pubblica

L'anno 2019 addì 18 del mese di Febbraio alle ore 19.00 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si e' riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

Nominativo:	Presenza	Nominativo:	Presenza
CONCORDATI GIANFRANCO	SI	PARMESANI FLAVIO	NO
ALBERTINI FRANCO	SI	PENNE' GIOVANNI	SI
ALETTI BEATRICE	SI	PEVIANI SIMONE	SI
BENELLI PAOLA RACHELE	SI	SCARIONI ROBERTO	SI
BORGHI GIOVANNI	SI	SCOLARI EMMA	SI
DELMIGLIO ELIA	SI	TANSINI CRISTINA	SI
GRECCHI GIUSEPPE	SI		
LOCATELLI NICOLA	SI		
MAJ NICOLA	SI		
MUSSIDA PIERO	SI		
PALOSCHI ELEONORA	NO		

Totale presenti: 15

Assenti : 2

Assenti giustificati: 0

Presiede l'Arch. BENELLI PAOLA RACHELE nella sua veste di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale D'AMICO dott. Davide

Entra in aula il consigliere Peviani pertanto sono presenti n. 15 consiglieri.

Sono presenti in aula gli Assessori esterni Sigg.ri: Parazzini, Canova e Pagani.

La Presidente, introdotto l'argomento, dà la parola alla dott.ssa Faruffini Responsabile del Servizio Tributi.

Segue discussione la cui registrazione integrale è agli atti d'ufficio.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **RICHIAMATO** l'atto C.C. n. 50 del 30/07/2014 riguardante l'approvazione del Regolamento per la disciplina della IUC-TARI (Tassa sui Rifiuti);
- **RICHIAMATE** altresì le Delibere di Consiglio Comunale n. 67 e 36 rispettivamente del 30/09/2014 e del 04/06/2015 che hanno apportato modifiche alla deliberazione CC. n. 50 sopra menzionata;
- **RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale del 27/04/2016 n. 32 avente per oggetto "Approvazione modifica Regolamento per la disciplina della IUC-TARI (TASSA SUI RIFIUTI) a valere dal 01/01/2016";
- **VISTI** gli ulteriori atti C.C. n. 9 del 06/02/2017 nonché C.C. n. 4 del 06/03/2018;
- **VISTA** la legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
- **VISTO** in particolare il comma 1091 - articolo 1 – della Legge sopra menzionata;
- **VISTO** l'art. 52, comma 1, del D. Lgs. n. 446/97 il quale stabilisce che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti del contribuente;
- **VISTO** che l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000 prevede che i regolamenti relativi alle entrate hanno effetto retroattivo al primo gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine stabilito da norme statali per deliberare il bilancio di previsione;
- **VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 che stabilisce il differimento dal 31/12/2018 al 28/02/2019 del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019 – 2021 da parte degli Enti Locali;

- **PRESO ATTO** che la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel corso della seduta straordinaria del 17 gennaio 2019, ha espresso parere favorevole alla proroga al 31 marzo 2019 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di Comuni, Province e Città metropolitane per l'anno 2019;
- **RICHIAMATO** l'atto CC. n. 6 del 18.02.2019 relativo all'approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2019;
- **CONSIDERATO** che il Comune può deliberare con proprio regolamento ulteriori riduzioni rispetto a quelle puntualmente indicate nel comma 659 della legge 147/2013;
- **VISTO** che la relativa copertura può essere disposta mediante apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- **QUANTIFICATE**, per l'esercizio 2019, in € 41.500,00 tali riduzioni e dato atto che sono previste al Capitolo 716 del Bilancio 2019;
- **RITENUTO** sulla base dei contribuenti iscritti a ruolo, rideterminare per l'annualità 2019 la percentuale di riduzione relativa a determinate categorie che si trovano penalizzate rispetto all'applicazione del tributo in questione (art. 19 del vigente regolamento: *"Ulteriori riduzioni ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 come modificato dall'articolo 2 della Legge n. 68/2014"*);
- **CONFERMATE** le scadenze TARI ai sensi dell'art. 23 del regolamento IUC-TARI;
- **RAVVISATA** la necessità di apportare delle modifiche all'art. 25 (*"Verifiche ed accertamenti"*) del vigente regolamento IUC-TARI poiché:
 - i commi 3 e 4 non risultano in linea con quanto a suo tempo stabilito dettagliatamente all'art. 24 in tema di *"dilazioni di pagamento"*, per somme dovute sia in base ai provvedimenti di sollecito che in base agli avvisi di accertamento;
 - il comma 7 deve essere adeguato alla normativa vigente ossia all'articolo 1091 articolo 1 della legge di bilancio 2019;
- **VISTO** che alcune imprese presenti sul territorio da anni presentano apposite attestazioni di avvio al riciclo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani;
- **CONSIDERATO** che per quanto sopra tali imprese hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo;
- **PRECISATO** che le tariffe TARI sono composte da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;

- **TENUTO** conto che la sentenza del Consiglio di Stato n. 585/2018 ha ritenuto che la riduzione in questione può raggiungere anche la totalità della quota variabile, quale componente delle tariffe IUC-TARI;
- **RAVVISATA** quindi la necessità, per quanto sopra specificato, di intervenire sulla gradazione di cui al comma 3 dell'art. 10 (*Rifiuti Speciali assimilati avviati al riciclo dal produttore*) del vigente regolamento inserendo un ulteriore punto, la lettera (d), con il quale viene introdotta una riduzione del 90% *“per produzione dei rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore dell'80% della produzione totale annua del rifiuto”*;
- **CONSIDERATO** che tale proposta è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 13.02.2019;
- **TUTTO** quanto premesso;
- **DATO ATTO** che la presente proposta ha riflessi sulla situazione economico-patrimoniale dell'ente;

Visto che sulla proposta n. 10/2019 il Responsabile del Servizio ed il Responsabile del Servizio Finanziario hanno espresso i rispettivi pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 che si allegano;

Procedutosi alla votazione si ha il seguente esito:

consiglieri votanti: n. 15

con voti:

- favorevoli: n. 12
- contrari: n. 3 (Mussida, Locatelli, Delmiglio)
- astenuti: //

resi per alzata di mano e proclamati dalla Presidente

DELIBERA

- 1) di approvare, per quanto espresso e motivato in premessa, le modifiche relative all'art. 10, (*“Rifiuti Speciali assimilati avviati al riciclo dal produttore”*), all'art.19 (*“Ulteriori riduzioni ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 come modificato dall'articolo 2 della Legge n. 68/2014”*) nonché all'art. 25 (*“Verifiche ed accertamenti”*) del regolamento IUC-TARI, come evidenziato nell'allegato A) che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto;

- 2) di pubblicare la presente deliberazione sul Portale del Federalismo Fiscale in conformità alle normative vigenti in materia.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti:

- favorevoli: n. 12
- contrari: n. 3 (Mussida, Locatelli, Delmiglio)
- astenuti: //

resi per alzata di mano e proclamati dalla Presidente

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Pareri

Comune di CASALPUSTERLENGO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2019 / 10

Ufficio Proponente: Tributi

Oggetto: **APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC-TARI A VALERE DALL'1/1/2019**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 31/01/2019

Il Responsabile del Servizio
Faruffini Mariagrazia

Parere Contabile

Tributi

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 31/01/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Bosoni Maria Claudia

ALLEGATO A)

Testo vigente:

ART 10 "RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO DAL PRODUTTORE,"

1. Le utenze non domestiche , che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo.
2. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare entro il 20 gennaio dell'anno successivo l'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, con allegate le copie dei formulari relativi all'attività di riciclo.
3. La riduzione opera per quote ed è riconosciuta con la seguente gradazione:
 - a) riduzione del **30%** per produzione dei rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 30% e fino al 40% della produzione totale annua del rifiuto;
 - b) riduzione del **50%** per produzione dei rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 40% e fino al 60% della produzione totale annua del rifiuto;
 - c) riduzione del **70%** per produzione dei rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 60% della produzione totale annua del rifiuto.

La stima della produzione totale annua del rifiuto sarà effettuata sulla base degli indici di produttività medi del rifiuto attestati dal gestore del servizio pubblico in funzione della tipologia.
4. La quota del tributo non dovuta è determinata a consuntivo in base a quanto indicato ai commi precedenti.

ART. 19 "ULTERIORI RIDUZIONI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 660, DELLA LEGGE 147/2013 COME MODIFICATO DALL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 68/2014"

1. Valutato l'attuale contesto economico-finanziario che interessa (nella specifica realtà territoriale di Casalpuusterlengo) alcune tipologie di attività economiche, si ritiene opportuno, al fine di mitigare gli effetti penalizzanti e sperequativi connessi all'applicazione del nuovo tributo IUC-TARI, di applicare quanto stabilito dall'articolo 1, comma 660, della Legge in oggetto indicata, prevedendo una riduzione percentuale della tariffa per le sottoesposte utenze non domestiche:

Categoria	Riduzione da Autorizzazione di Spesa
4 – Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	14,50%
22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria, pub	27,00%
23 – Mense, birrerie, amburgherie	27,00%
24 – Bar- caffè-pasticceria	27,00%
27 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio	27,00%

ART. 25 "VERIFICHE ED ACCERTAMENTI"

1. L'attività di controllo è effettuata con le modalità stabilite in materia di I.U.C. dall'art. 1, commi 692 e ss., della Legge 147/2013.
2. Il tributo è accertato in base alle vigenti disposizioni di legge, tra cui, ai sensi dell'art. 1, comma 701, della Legge 147/2013, l'art. 1, commi 161 a 170 della Legge 296/2006. Il tributo oggetto di accertamento deve essere versato entro 60 giorni dalla notifica del relativo atto con le modalità di pagamento indicate nell'atto.
3. Sulle somme dovute per avvisi di accertamento e/o liquidazione, comprensivi di sanzioni e interessi, può essere concessa una rateizzazione, con rata minima di €. 50,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili.
4. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
6. Le notifiche degli atti di accertamento IUC-TARI sono effettuate, quando possibile, anche tramite PEC.
7. Ai fini del potenziamento del servizio tributi, una quota delle somme effettivamente riscosse a seguito della emissione degli avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata, con modalità stabilite dalla Giunta, se previsto

dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Testo proposto

ART 10 "RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO DAL PRODUTTORE,"

5. Le utenze non domestiche , che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo.
6. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare entro il 20 gennaio dell'anno successivo l'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, con allegate le copie dei formulari relativi all'attività di riciclo.
7. La riduzione opera per quote ed è riconosciuta con la seguente gradazione:
 - a) riduzione del **30%** per produzione dei rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 30% e fino al 40% della produzione totale annua del rifiuto;
 - b) riduzione del **50%** per produzione dei rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 40% e fino al 60% della produzione totale annua del rifiuto;
 - c) riduzione del **70%** per produzione dei rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 60% della produzione totale annua del rifiuto;
 - d) riduzione del **90%** per produzione dei rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore dell'80% della produzione totale annua del rifiuto.

La stima della produzione totale annua del rifiuto sarà effettuata sulla base degli indici di produttività medi del rifiuto attestati dal gestore del servizio pubblico in funzione della tipologia.

- e) La quota del tributo non dovuta è determinata a consuntivo in base a quanto indicato ai commi precedenti.

ART. 19 "ULTERIORI RIDUZIONI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 660, DELLA LEGGE 147/2013 COME MODIFICATO DALL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 68/2014"

1. Valutato l'attuale contesto economico-finanziario che interessa (nella specifica realtà territoriale di Casalpusterlengo) alcune tipologie di attività economiche, si ritiene opportuno, al fine di mitigare gli effetti penalizzanti e sperequativi connessi all'applicazione del nuovo tributo IUC-TARI, di applicare quanto stabilito dall'articolo 1, comma 660, della Legge in oggetto indicata, prevedendo una riduzione percentuale della tariffa per le sottoesposte utenze non domestiche:

Categoria	Riduzione da Autorizzazione di Spesa
4 – Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	15,10%
22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria, pub	28,20%
23 – Mense, birrerie, amburgherie	28,20%
24 – Bar- caffè-pasticceria	28,20%
27 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio	28,20%

ART. 25 "VERIFICHE ED ACCERTAMENTI"

1. L'attività di controllo è effettuata con le modalità stabilite in materia di I.U.C. dall'art. 1, commi 692 e ss., della Legge 147/2013.
2. Il tributo è accertato in base alle vigenti disposizioni di legge, tra cui, ai sensi dell'art. 1, comma 701, della Legge 147/2013, l'art. 1, commi 161 a 170 della Legge 296/2006. Il tributo oggetto di accertamento deve essere versato entro 60 giorni dalla notifica del relativo atto con le modalità di pagamento indicate nell'atto.
3. Sulle somme dovute per avvisi di accertamento, comprensivi di sanzioni e interessi, può essere concessa una rateizzazione, come meglio specificato all'articolo precedente.
4. Abrogato.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
6. Le notifiche degli atti di accertamento IUC-TARI sono effettuate, quando possibile, anche tramite PEC.
7. Ai fini del potenziamento del servizio tributi, la quota del cinque per cento del maggior gettito accertato e riscosso a seguito della emissione degli avvisi di accertamento TARI, è destinata, con modalità stabilite dalla Giunta, alla costituzione di un fondo finalizzato al miglioramento delle risorse strumentali

nonché al trattamento accessorio del personale dipendente, così come previsto dalla normativa vigente.

Luigi Gaggia
Giuseppe Alberti
Stefano Romano

Al Signor Sindaco
del Comune di Casalbusterlengo
Piazza del Popolo n. 22
Casalbusterlengo (LO)


Parere n. 5/2019

Casalbusterlengo, li 02 Febbraio 2019

Oggetto: Parere sulla modifica del Regolamento per la disciplina della Iuc – Tari (tassa rifiuti).


I sottoscritti Gaggia Luigi, Alberti Giuseppe, Romano Stefano, nominati Revisori dei Conti del Comune di Casalbusterlengo (LO):

- Richiamato l'atto C.C. n. 50 del 30/07/2014 riguardante l'approvazione del Regolamento per la disciplina della IUC-TARI (Tassa sui Rifiuti);
- Richiamate altresì le Delibere di Consiglio Comunale n. 67 e 36 rispettivamente del 30/09/2014 e del 04/06/2015 che hanno apportato modifiche alla deliberazione CC. n. 50 sopra menzionata;
- Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale del 27/04/2016 n. 32 avente per oggetto "Approvazione modifica Regolamento per la disciplina della IUC-TARI (TASSA SUI RIFIUTI) a valere dal 01/01/2016";
- Visti gli ulteriori atti C.C. n. 9 del 06/02/2017 nonché C.C. n. 4 del 06/03/2018;
- Vista la legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
- Visto in particolare il comma 1091 - articolo 1 – della Legge sopra menzionata;
- Visto l'art. 52, comma 1, del D. Lgs. n. 446/97 il quale stabilisce che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti del contribuente;
- Visto che l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000 prevede che i regolamenti relativi alle entrate hanno effetto retroattivo al primo gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine stabilito da norme statali per deliberare il bilancio di previsione;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 che stabilisce il differimento dal 31/12/2018 al 28/02/2019 del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019 – 2021 da parte degli Enti Locali;
- Preso atto che la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel corso della seduta straordinaria del 17 gennaio 2019, ha espresso parere favorevole alla proroga al 31 marzo 2019 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di Comuni, Province e Città metropolitane per l'anno 2019;



Luigi Gaggia
Giuseppe Alberti
Stefano Romano

- Considerato che il Comune può deliberare con proprio regolamento ulteriori riduzioni rispetto a quelle puntualmente indicate nel comma 659 della legge 147/2013;
- Visto che la relativa copertura può essere disposta mediante apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- Quantificate, per l'esercizio 2019, in € 41.500,00 tali riduzioni e dato atto che sono previste al Capitolo 716 del Bilancio 2019;
- Ritenuto sulla base dei contribuenti iscritti a ruolo, rideterminare per l'annualità 2019 la percentuale di riduzione relativa a determinate categorie che si trovano penalizzate rispetto all'applicazione del tributo in questione (art. 19 del vigente regolamento: "Ulteriori riduzioni ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 come modificato dall'articolo 2 della Legge n. 68/2014");
- Confermate le scadenze TARI ai sensi dell'art. 23 del regolamento IUC-TARI;
- Ravvisata la necessità di apportare delle modifiche all'art. 25 ("Verifiche ed accertamenti") del vigente regolamento IUC-TARI poiché:
 - i commi 3 e 4 non risultano in linea con quanto a suo tempo stabilito dettagliatamente all'art. 24 in tema di "dilazioni di pagamento", per somme dovute sia in base ai provvedimenti di sollecito che in base agli avvisi di accertamento;
 - il comma 7 deve essere adeguato alla normativa vigente ossia all'articolo 1091 articolo 1 della legge di bilancio 2019;
- Visto che alcune imprese presenti sul territorio da anni presentano apposite attestazioni di avvio al riciclo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani;
- Considerato che per quanto sopra tali imprese hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo;
- Precisato che le tariffe TARI sono composte da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;
- Tenuto conto che la sentenza del Consiglio di Stato n. 585/2018 ha ritenuto che la riduzione in questione può raggiungere anche la totalità della quota variabile, quale componente delle tariffe IUC-TARI;
- Ravvisata quindi la necessità, per quanto sopra specificato, di intervenire sulla gradazione di cui al comma 3 dell'art. 10 (Rifiuti Speciali assimilati avviati al riciclo dal produttore) del vigente regolamento inserendo un ulteriore punto, la lettera (d), con il quale viene introdotta una riduzione del 90% "per produzione dei rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore dell'80% della produzione totale annua del rifiuto";
- Preso atto del testo vigente del regolamento Tari e del testo così come eventualmente modificato (Allegato A);
- Preso atto dei pareri di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi e quello di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario;
- Visti inoltre i seguenti documenti:
 - lo Statuto Comunale;
 - il vigente Regolamento Comunale di contabilità;



Luigi Gaggia
Giuseppe Alberti
Stefano Romano.

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs n. 118/2011.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

- in merito alla approvazione della modifica relativa agli art. 10, 19 e 25 del Regolamento Luc-Tari come evidenziate nell' "Allegato A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente, tenuto agli atti del Collegio.
- ricordando l' Ente di pubblicare il presente sul Portale del Federalismo Fiscale in conformità alle normative vigenti in materia insieme con tutta la documentazione sopra indicata.

L'ORGANO DI REVISIONE

Luigi Gaggia
Giuseppe Alberti
Stefano Romano